

Italinforma

n. **8-9**

anno VIII / Agosto - Settembre 2019

IL PATRONATO DEI CITTADINI
Via Castelfidardo 43/45 - 00185 Roma
Tel: 06. 85 23 31 | Fax: 06. 85 23 34 88
informazioni@pec.italuil.it | www.italuil.it

ITALINFORMA - PERIODICO TELEMATICO
Iscrizione Tribunale Civile di Roma n. 301/2011
Direttore Responsabile: Antonio Passaro
Direzione e redazione: Via Castelfidardo 43/45 - 00185 Roma

CONFERENZA FORMATIVA: IL RUOLO DEL PATRONATO IN UN MONDO DI DISUGUAGLIANZE

Intervista al Direttore generale Itai **Maria Candida Imburgia**

Il 19 settembre si è svolta a Roma la seconda Conferenza formativa. Per l'Ital è stato uno degli appuntamenti più importanti dell'anno, per un bilancio dell'attività svolta e per indicare le linee guida su un tema strategico per il nostro Patronato: la formazione. Grande soddisfazione per gli esiti dell'incontro è stata espressa dal Direttore generale, Maria Candida Imburgia. Approfondiamo l'argomento, come di consueto, con l'intervista di apertura del nostro mensile.

Direttore, è stata un'iniziativa che ha richiesto un grande impegno, ma alla fine i risultati sono stati davvero brillanti...

È stata una splendida giornata: sono davvero soddisfatta del coinvolgimento di tutti, del prezioso contributo dei partecipanti, del risultato complessivo. Sono intervenuti il Segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, il Segretario generale aggiunto, Pierpaolo Bombardieri, i Segretari confederali, Ivana Veronese, Domenico Proietti e la Segretaria nazionale della Uilp, Livia Piersanti.

Ospiti esterni, tra gli altri, esponenti e rappresentanti di Inps, Inail e del Ministero del Lavoro. Al tavolo della presidenza, il Presidente dell'Ital, Romano Bellissima. Ringrazio coloro che hanno partecipato e tutto lo staff e gli operatori dell'Ital, grazie ai quali è stato possibile realizzare non solo questa importante iniziativa, ma anche l'intero lavoro dell'anno: un impegno quotidiano che, nel corso della Conferenza, abbiamo cercato di ripercorrere nei suoi momenti essenziali.



PREVIDENZA

**"Pensione Quota 100"
e valutazione dei periodi
di lavoro svolti all'estero**

**Benefici previdenziali
agli addetti fibre
ceramiche refrattarie**

ASSISTENZA

**Parcheggio personalizzato
al disabile anche senza
patente**

**Il contrassegno di
parcheggio per disabili**

SALUTE E SICUREZZA

**Assicurazione casalinghe:
integrazione del premio
annuale**

**Fondo di sostegno per
gravi infortuni sul lavoro:
importi 2019**

**Decreti Ministero
del Lavoro: rivalutazione
delle prestazioni
economiche INAIL**

LAVORO

**Licenziamento per uso
improprio dei permessi
L.104**

**Licenziamento per uso
improprio del congedo
straordinario retribuito**

**In vigore il DL
n.101/2019 per la tutela
del lavoro**

◀ **Il titolo della tua relazione introduttiva ha dato l'impronta ai lavori dell'intera giornata: "Il ruolo del Patronato in un mondo di disuguaglianze". Quanto è difficile questo impegno, oggi?**

L'obiettivo di ridurre le disuguaglianze non è facile da raggiungere, ma la UIL e l'ITAL saranno ancora una volta in prima linea per rilanciare e per assicurare ai lavoratori e ai cittadini una nuova stagione di diritti. Il Patronato è garante del principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione. Ecco perché dobbiamo continuare a offrire tutela e assistenza sulle questioni essenziali per la vita delle persone e aiutare i nostri assistiti a conoscere ed esercitare i propri diritti, al fine di creare le condizioni necessarie per vivere in una società più giusta, più equa e quindi più felice.

E a tale scopo anche la formazione è decisiva...

Esatto. L'impegno straordinario profuso per l'aggiornamento professionale del proprio personale, e la passione con cui, da sempre, l'ITAL svolge la propria missione di sostegno ai lavoratori e ai cittadini sono i due fattori essenziali per raggiungere ulteriori significativi traguardi.

Intanto, nei giorni precedenti la Conferenza, si è svolto anche il terzo appuntamento dell'iniziativa "Operatori al centro": l'intero ciclo di formazione si concluderà il prossimo mese di ottobre con il quarto e ultimo incontro. Questo step ha avuto qualche connotazione particolare?

Come sempre, abbiamo realizzato un confronto, a tu per tu, tra i responsabili della sede nazionale e gli operatori che lavorano nei territori e che sono, per l'appunto, una risorsa centrale ed essenziale per il nostro Istituto. Ancora una volta, c'è stata una grande e convinta partecipazione, ma in questa circostanza e per alcuni casi, abbiamo riscontrato anche un particolare coinvolgimento emotivo. Tutto ciò attribuisce ulteriore valore a un impegno sociale di cui l'Ital vuole continuare a essere protagonista, grazie alla competenza professionale e alla dedizione di tutti i suoi operatori.

La formazione è fondamentale anche per gli operatori delle sedi estere. Nel mese di settembre un corso è stato riservato a chi lavora negli uffici Ital della Francia. Come è andata?

È stata un'importante giornata di formazione che si è inserita nell'alveo del progetto di aggiornamento continuo e costante realizzato dal nostro Patronato. Il modello è quello adottato con l'iniziativa "Operatori al centro", valido anche per l'estero: si è trattato del secondo appuntamento, dopo quello dello scorso anno con gli operatori della Svizzera. È stato un momento di confronto, di scambio di esperienze tecnico operative e anche di aggregazione tra gli stessi operatori e con lo staff della sede nazionale.

Seguire l'estero non è impresa facile, ma le soddisfazioni non mancano...

È proprio così. Abbiamo potuto realizzare questo progetto anche grazie alla presenza di un ufficio internazionale che, dalla sede centrale, segue esclusivamente i rapporti con le nostre sedi estere. A tutti coloro che, lavorando nei 262 uffici sparsi in tutti i Continenti, hanno reso possibile il primato dell'Ital nel mondo, va un sincero ringraziamento. Con il loro impegno hanno anche contribuito a rafforzare il rapporto tra i nostri concittadini e il nostro Paese e hanno dato, così, un valore aggiunto all'azione di Segretariato sociale svolta dal nostro Patronato.

PREVIDENZA

"Pensione Quota 100" e valutazione dei periodi di lavoro svolti all'estero

L'INPS, con la Circolare n. 17/2019, fornisce chiarimenti in materia di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro e di valutazione dei periodi di lavoro svolto all'estero ai fini del conseguimento della "Pensione Quota 100".

Nello specifico, l'Istituto previdenziale chiarisce che "il requisito contributivo previsto per la Pensione Quota 100 può essere perfezionato anche con la contribuzione estera non coincidente maturata in Paesi a cui si applicano i regolamenti dell'Unione Europea di sicurezza sociale, ovvero in Paesi extracomunitari legati all'Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione internazionale. In tali casi, - continua la Circolare INPS - la totalizzazione è possibile solo se risulti perfezionato in Italia il minimale di contribuzione previsto dalla normativa dell'Unione Europea (52 settimane) o dalle singole convenzioni." Questo anche nel caso in cui l'interessato chieda di conseguire la "Pensione Quota 100" con il cumulo dei periodi assicurativi, a condizione che almeno una delle gestioni previdenziali interessate al cumulo rientri nel campo di applicazione del regime convenzionale da applicare.

Si riporta l'ipotesi di pensione in cumulo presente, a titolo esemplificativo, nella Circolare INPS: "Un soggetto che richieda la "Pensione Quota 100" in cumulo, facendo valere in Italia periodi assicurativi nella Gestione privata (25 anni) e nella Gestione pubblica (10 anni), in aggiunta a periodi assicurativi maturati in USA (3 anni), può conseguire la pensione quota 100 (38 anni) valorizzando tali ultimi periodi assicurativi, poiché la Gestione privata, diversamente dalla Gestione pubblica, rientra nel campo di applicazione del regime convenzionale da applicare."

Benefici previdenziali agli addetti fibre ceramiche refrattarie

L'INPS (Circolare n. 119/2019) fornisce indicazioni operative per l'applicazione della norma della Legge di bilancio 2018, che ha esteso i benefici previdenziali riservati ai lavoratori esposti all'amianto anche ai soggetti che abbiano prestato attività lavorativa dipendente negli stabilimenti di fibre ceramiche refrattarie, che comportano rischio cancerogeno.

Sono interessati, a decorrere dal 2018, coloro che abbiano lavorato, per almeno dieci anni anche non consecutivi, nei reparti di detti stabilimenti.

Il beneficio consiste nella rivalutazione dei periodi di lavoro svolto: fino al 30 settembre 2003, per il coefficiente dell'1,5, ai fini del diritto e della misura della pensione; successivamente al 30 settembre 2003, per il coefficiente dell'1,25, ai fini della misura della pensione.

L'opzione è esercitata al momento della presentazione della domanda di pensione, unitamente alla dichiarazione del datore di lavoro attestante i periodi di svolgimento delle attività nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione in argomento resi alle proprie dipendenze, con indicazione del contratto collettivo applicato, del livello di inquadramento attribuito, e delle mansioni svolte.

In mancanza della suddetta dichiarazione il lavoratore può allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

ASSISTENZA

Parcheggio personalizzato al disabile anche senza patente

Il Tar Lazio, con sentenza n. 9556/2019, precisa che il parcheggio personalizzato spetta anche al disabile non vedente che sia privo di patente di guida.

Viene così accolto il ricorso di un disabile, affetto dalla particolare invalidità, al quale era stata respinta la richiesta di parcheggio personalizzato nei pressi della propria abitazione in quanto senza patente.

Il Tribunale amministrativo, contrariamente a quanto argomentato dal Comune nell'atto impugnato, ritiene che, dalla disamina della normativa in questione, l'unica condizione legittimante l'assegnazione dello spazio di sosta de quo sia la particolare condizione di invalidità della persona.

“Nel caso di specie il ricorrente è non vedente, per cui il richiesto requisito della patente di guida, quale condizione per il rilascio della concessione personalizzata, risulta assolutamente illogico e contraddittorio, nonché, all'evidenza, discriminatorio, comportando una situazione di palese disparità di trattamento tra le persone disabili, assolutamente non giustificata, né normativamente prevista.”

Il contrassegno di parcheggio per disabili

Si riportano, in sintesi, alcune informazioni riguardo “il contrassegno di parcheggio per disabili”, previsto dall'art. 381 del DPR n. 495/92 come modificato dal DPR n. 151/2012.

Possono chiederlo al Comune di residenza le persone invalide e disabili con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta e i non vedenti, previa presentazione della relativa certificazione medico legale rilasciata dalla propria Asl.

Viene concesso anche alle persone temporaneamente invalide, a causa di infortunio o per altre cause patologiche, per un periodo di tempo determinato.

Il “contrassegno” consente ai veicoli a disposizione delle persone disabili (in qualità di conducenti o di passeggeri) la circolazione e la sosta gratuita in determinate zone e spazi, secondo quanto previsto dalla normativa.

Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo, viene rilasciato indipendentemente dal possesso della patente di guida del disabile ed è valido su tutto il territorio nazionale e negli altri paesi dell'UE.

Per informazioni specifiche rivolgersi al proprio Comune di residenza.

Sono previste sanzioni per l'utilizzo improprio del contrassegno, quando non vengano osservati le condizioni e i limiti indicati, e per chi utilizzi in modo improprio le strutture riservate alle persone disabili o le ostruisca o le occupi senza titolo (es. sosta o fermata negli spazi riservati o in corrispondenza di rampe, scivoli, ecc.). Situazioni quest'ultime che purtroppo si verificano frequentemente.



◀ Spazio di sosta personalizzato

Nei casi di particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il Comune può assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne.

Tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno".

La nuova disciplina non prevede più che chi beneficia della concessione "deve, di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo", condizione che nel passato ha creato interpretazioni diverse e comportamenti a volte restrittivi da parte dei comuni.

In sostanza, il posto di sosta personalizzato può essere concesso anche se la patente e l'autovettura siano o meno in possesso del richiedente.

Nella domanda dovrà essere riportata copia del "contrassegno" e indicazione del luogo dove si richiede l'area di sosta, ad esempio in prossimità della propria abitazione o della sede lavorativa, di studio, ecc. (quando vi sia necessità di uso frequente del mezzo privato), e altra specifica documentazione richiesta, sempre che il richiedente non disponga già di un adeguato posto auto.

SALUTE E SICUREZZA

Assicurazione casalinghe: integrazione del premio annuale

Entro il 15 ottobre 2019 gli assicurati INAIL contro gli infortuni domestici devono effettuare il pagamento dell'integrazione di 11,09 euro, che allinea ai 24 euro l'importo annuale della polizza fissati dalla legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018). Lo comunica l'INAIL, con la nota dello scorso 9 settembre, illustrando le novità introdotte e gli adempimenti cui sono tenuti gli assicurati per il pagamento della polizza.

La Legge di bilancio ha apportato, infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2019, notevoli modifiche a questa assicurazione che è obbligatoria per tutte le persone che svolgono gratuitamente un'attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell'abitazione, in modo abituale ed esclusivo e senza vincoli di subordinazione, con esclusione di coloro che sono occupati in attività che comporti l'iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.

Premio e beneficiari

Dal primo gennaio il premio è raddoppiato da euro 12,91 a 24 euro annui, con un'estensione dei beneficiari che ora si applica alle persone tra i 18 e i 67 anni, anziché tra i 18 e i 65 anni.

Prestazioni

Le novità, sempre dall'inizio di quest'anno, riguardano: l'abbassamento del grado di invalidità per la costituzione della rendita INAIL dal 27% al 16%; l'introduzione di una prestazione una tantum pari a 300 euro, quando l'inabilità permanente sia compresa tra il 6% e il 15%; il riconoscimento dell'assegno integrativo per l'assistenza personale continuativa ai titolari di rendita che versano in particolari condizioni menomative e che hanno necessità di assistenza quotidiana.

Si ricorda che l'assegno una tantum per infortunio mortale è corrisposto per gli eventi verificatisi a decorrere dal 17 maggio 2006, il cui importo da luglio 2018 è pari a 2.160,00 euro. Ora l'assegno è stato elevato a 10.000,00 euro dalla legge di Bilancio 2019.

Bollettino precompilato e il sistema pagoPA

L'INAIL precisa che alla lettera inviata agli assicurati, che nei mesi scorsi hanno versato 12,91 euro per il rinnovo dell'iscrizione, è stato allegato il bollettino PA precompilato di 11,09 euro, il cui versamento può essere effettuato in via telematica, accedendo al sistema pagoPA tramite il sito dell'Istituto, o presso gli uffici postali, gli sportelli bancari, gli istituti di pagamento e i tabaccai che aderiscono a pagoPA, presentando l'avviso di pagamento e il bollettino PA precompilato. Chi non ha effettuato il versamento di 12,91 euro, pur avendo i requisiti previsti, è tenuto a pagare il premio annuale di 24 euro, in un'unica soluzione, nel più breve tempo possibile. In questo caso, infatti, la copertura assicurativa si attiva solo a partire dal giorno successivo al pagamento. Per ottenere le prestazioni dall'INAIL è necessario essere assicurati!

Restiamo in attesa dell'emanazione del previsto decreto interministeriale che disciplinerà le modalità e i termini per assolvere all'obbligo assicurativo, compreso il pagamento del premio, per fornire ulteriori indicazioni.

Fondo di sostegno per gravi infortuni sul lavoro: importi 2019

Il Ministero del Lavoro, con decreto n. 51 del 15 maggio 2019, riprendendo la nota tecnica INAIL n.60104 del 19 febbraio 2019, indica gli importi della prestazione erogata dal "Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro", per gli eventi verificatisi tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, secondo le seguenti quattro tipologie:

Tipologia	numero di superstiti	importo per numero di superstiti
A	1	3.700,00
B	2	6.700,00
C	3	9.700,00
D	Più di 3	14.200,00

Gli importi sono definiti in relazione alle risorse disponibili e al numero dei familiari superstiti, fermi restando le procedure, i requisiti e le modalità di accesso ai benefici individuati con DM del 19/11/2008.

Il beneficio viene erogato ai superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro, anche se non soggetti alla tutela assicurativa obbligatoria INAIL.

Sono destinatari della prestazione il coniuge/l'unito civilmente e i figli. In mancanza di coniuge/unito civilmente e figli, genitori (naturali o adottivi) o fratelli e sorelle al sussistere delle previste condizioni.

Questa forma di sussidio "una tantum" sta subendo negli ultimi anni una sensibile diminuzione, risultando i dati comunicati del 2018 addirittura i più bassi, nonostante siano avvenuti più infortuni compresi quelli mortali.

La Legge di bilancio ha incrementato la dotazione del Fondo di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019, che avrebbe contribuito ad aumentare gli importi dell'indennità una tantum per gli eventi dell'anno in corso.

Decreti Ministero del Lavoro: rivalutazione delle prestazioni economiche INAIL

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato i Decreti del 2 agosto 2019 concernenti la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale, pari a 1,1%, con decorrenza 1° luglio 2019, per i settori industria, compreso quello marittimo, agricoltura e medici radiologi.

Riportiamo di seguito alcuni degli importi.

Per il **settore industria** la retribuzione media giornaliera risulta pari a euro 78,83, la retribuzione annua minima è di euro 16.554,30 e la retribuzione annua massima di euro 30.743,70. Si precisa che le rendite ai superstiti di lavoratori dell'industria deceduti dal 1° gennaio 2014 sono calcolate sul massimale di euro 30.743,70 (legge di stabilità 2014).

Sono indicati, inoltre, gli importi dell'"assegno per l'assistenza personale continuativa" di euro 545,02, e dell'assegno "una tantum" ai superstiti, elevato a euro 10.000,00 dal 1° gennaio 2019, per entrambi i settori industriale e agricolo, e gli importi degli assegni continuativi mensili per il settore industria e agricoltura.

Per i componenti lo stato maggiore della **navigazione marittima** e della **pesca marittima**, il massimale della retribuzione annua è stabilito, rispettivamente, in euro 44.270,93 per i comandanti e capi macchinisti, in euro 37.507,31 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e in euro 34.125,51 per gli altri ufficiali.

Per il **settore agricoltura** la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata in euro 24.981,61. La retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite dirette e a superstiti in favore dei lavoratori autonomi di cui all'art. 205 del T.U., o loro superstiti è di euro 16.554,30 pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria.

La retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite a favore dei **medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive**, e da loro superstiti, nonché delle prestazioni a queste collegate, è fissata in euro 61.385,80.

LAVORO

Licenziamento per uso improprio dei permessi L.104

La Corte di Cassazione conferma la legittimità del licenziamento di un lavoratore che, in due delle giornate concesse per fruire dei permessi di cui alla legge n. 104/1992, non era mai entrato o uscito dalla propria abitazione tra le ore 6.30 e le 21, non recandosi dunque presso la (diversa) residenza della zia per fornire assistenza.

In sostanza la Suprema Corte condivide la sentenza della Corte di Appello per avere affrontato la questione relativa all'abuso dei permessi ex art. 33, comma 3, della legge n. 104, con motivazione congrua, che contrastava con le giustificazioni del lavoratore di aver prestato regolare assistenza alla zia come era abitudine, a eccezione di alcune ore della giornata, considerato inoltre che lo stesso non aveva mai dedotto di averla assistita in orario precedente le 6.30 o posteriore alle 21.00.

Tale comportamento giustifica il provvedimento espulsivo per il disvalore sociale ed etico della condotta e la compromissione irrimediabile del vincolo fiduciario tra datore di lavoro e dipendente.

Licenziamento per uso improprio del congedo straordinario retribuito

Il lavoratore che si trovi in congedo straordinario retribuito (ex art. 42, D.Lgs. n. 151/2001) per assistere il genitore disabile è tenuto a prestare un'assistenza permanente e continuativa che realizzi, nella quotidiana condivisione dei bisogni, una costante relazione di affetto e di cura.

Se durante il periodo di congedo si allontana per andare in vacanza si verifica un abuso del diritto qualora, a seguito dell'allontanamento, non abbia adempiuto all'intervento assistenziale, rischiando in tal modo il licenziamento.

Lo ha deciso la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 19580/2019, accogliendo il ricorso di una società che aveva licenziato un dipendente, precisando che l'istituto del congedo straordinario è circoscritto a ipotesi tassative e contraddistinto da presupposti rigorosi.

Il caso riguarda il dirigente di un'azienda che, all'interno del più ampio periodo di congedo straordinario, si era ripetutamente allontanato - per pure e dichiarate finalità ricreative - dal familiare disabile da assistere per varie singole giornate e anche per un viaggio di più giorni a centinaia di chilometri di distanza. Comportamento questo che può rappresentare un abuso, ai danni della datrice di lavoro e della collettività.

In conclusione, durante il congedo straordinario, la Cassazione riconosce che l'assistenza non può intendersi esclusiva al punto da impedire a chi la offre di dedicare spazi temporali adeguati alle proprie esigenze di vita, ma è comunque indispensabile che "risultino complessivamente salvaguardati i connotati essenziali di un intervento assistenziale che deve avere carattere permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione del disabile".

In vigore il DL n.101/2019 per la tutela del lavoro

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2019 il Decreto Legge n. 101 recante "Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali".

Il DL, vigente al 5 settembre, è composto da 16 articoli e contiene disposizioni per determinate categorie di lavoratori, quali ad esempio gli iscritti alla gestione separata e i rider.

Isritti alla gestione separata. Per i non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, è previsto un ampliamento delle tutele: l'indennità giornaliera di malattia, l'indennità di degenza ospedaliera, il congedo di maternità e il congedo parentale sono corrisposti a condizione che nei loro confronti risulti attribuita una mensilità della contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento o dell'inizio del periodo indennizzabile. L'indennità di degenza ospedaliera è aumentata del 100 per cento e, conseguentemente, è aggiornata la misura dell'indennità giornaliera di malattia. In sostanza, sono state apportate integrazioni al decreto legislativo n. 81/2015.

Rider. Sono stabiliti livelli minimi di tutela per i lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore attraverso piattaforme anche digitali.

Il corrispettivo può essere determinato in base alle consegne effettuate, purché in misura non prevalente. I contratti collettivi possono definire schemi retributivi che tengano conto delle modalità di esecuzione della prestazione e dei diversi modelli organizzativi. La paga oraria è riconosciuta a condizione che, per ciascuna ora lavorativa, il lavoratore accetti almeno una chiamata.



- ◀ È prevista la copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al DPR n. 1124/1965. Il premio di assicurazione è determinato in base al tasso di rischio corrispondente all'attività svolta. Viene inoltre istituito presso il Ministero del lavoro un osservatorio permanente con il potere di proporre revisioni sulla base dei dati forniti da Inps, Inail e Istat. Sono riportate ulteriori disposizioni: donazioni al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, emergenza occupazionale Anpal servizi s.p.a., in favore dei LSU/LPU, in materia di ISEE e di Ammortizzatori sociali.